

# Regolamento per l'elezione dei componenti dei Comitati di Area per la valutazione della ricerca

(emanato con D.R. n. 6669 del 09/06/2004)

## INDICE

- Art. 1 – ambito di applicazione
- Art. 2 – Composizione
- Art. 3 – Elettorato
- Art. 4 – Candidature
- Art. 5 – Composizione e costituzione dei seggi
- Art. 6 – Modalità di voto
- Art. 7 – Dichiarazione e proclamazione degli eletti
- Art. 8 – Norme Finali

### Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per la elezione dei componenti i Comitati di Area per la valutazione della ricerca (C.A.R.).

### Art. 2 – Composizione

I C.A.R., uno per ciascuna Area Scientifica, sono costituiti da cinque componenti - due professori di ruolo di I fascia, due professori di ruolo di II fascia e un ricercatore - che eleggono il proprio Presidente.

### Art. 3 – Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei componenti di ciascun C.A.R. spetta a tutti i professori di ruolo di I fascia, di ruolo di II fascia e ai ricercatori che, alla data individuata con determinazione rettorale, risultino inseriti nell'Area di pertinenza.

Gli elettori saranno convocati almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio contenente la data e l'ubicazione del seggio.

L'Ufficio competente a determinare le liste degli elettori per ciascuna Area è il Settore I-Ricerca dell'Area Relazioni Internazionali e Cooperazione per la Ricerca e la Formazione.

Le liste dovranno contenere l'indicazione dei dati anagrafici di ciascun elettore, la Facoltà e il luogo di servizio.

Le liste saranno rese pubbliche, per la consultazione, presso l'Ufficio Elettorale e su apposita pagina web.

#### Art. 4 – Candidature

Ciascun titolare dell'elettorato passivo può presentare al Rettore la propria candidatura per il C.A.R. di pertinenza, corredata di curriculum.

La candidatura ed il curriculum dovranno essere presentati, su apposito modulo, almeno 7 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

Le candidature regolari saranno dichiarate con Decreto del Rettore affisso all'Albo ufficiale entro le 24 ore successive.

Le candidature e i curriculum saranno rese note agli elettori mediante pubblicazione su apposita pagina web.

#### Art. 5 – Composizione e costituzione dei seggi

I seggi elettorali per l'elezione dei componenti dei CAR sono composti da un professore di ruolo di I fascia, un professore di ruolo di II fascia e un ricercatore, individuati dal Rettore, che con proprio provvedimento, provvederà alla costituzione dei seggi anche aggregando più aree.

#### Art. 6 – Modalità di voto

L'elettore può esprimere un voto di preferenza, indicando il nome e il cognome del candidato che intende suffragare.

#### Art. 7 – Dichiarazione e proclamazione degli eletti

Il Presidente del seggio, al termine dello scrutinio, dichiara eletti i due professori di ruolo di I fascia, i due professori di ruolo di II fascia e il ricercatore maggiormente suffragati.

In caso di parità di voto, nell'ambito della categoria di appartenenza, prevale la maggiore anzianità nel ruolo.

Il Rettore, con proprio decreto, proclama gli eletti e costituisce i CAR.

#### Art. 8 – Norme Finali

In caso di assenza di candidature e/o di suffragati, nell'ambito di una o più categorie, il Rettore procede alla costituzione del CAR con sorteggio fra tutti gli appartenenti alla categoria/e dell' Area interessata.

N.B.: Regolamento aggiornato il 7 gennaio 2005